

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 87/29/2011

Svolgimento del processo

Con avviso 17 maggio 07, l'Agenzia delle Entrate di Brescia rettificava, per l'anno 2004, nei confronti di BO. DE GI., nella sua qualità di titolare della impresa individuale BOMET, da € 128.601,00 ad € 18.625.303,00 il reddito di impresa ai fini IRPEG e IRAP, liquidando le relative imposte con sanzioni ed interessi. La rettifica era conseguente al mancato riconoscimento di rilevanti costi, documentati da fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, come accertato dal processo verbale 9 settembre 05 della Guardia di Finanza.

Contro tale avviso, il contribuente, dopo avere presentato senza esito domanda di accertamento con adesione, ricorreva, in data 26 novembre 07, alla Commissione provinciale, eccepandone la nullità ex art. 42 DPR 600/73, per la mancata allegazione del processo verbale, e contestandone la legittimità, sia perché la rettifica era fondata soltanto su semplici presunzioni, sia perché i costi erano stati effettivamente sostenuti, ed infine perché, con l'accertamento, il reddito di impresa sarebbe stato determinato in misura del tutto anomala, addirittura superiore al 50% dei ricavi. Nel contraddittorio dell'Ufficio, che si costituiva in giudizio con memoria 22 gennaio 08, la Commissione provinciale, con sentenza 2 aprile 08, depositata il 30 giugno 08, disattesa l'eccezione di nullità, perché il processo verbale risultava essere stato notificato al contribuente prima dell'emissione dell'avviso, respingeva il ricorso nel merito, ritenendo corretto il mancato riconoscimento dei costi, contestati nella loro reale esistenza. Contro tale sentenza il contribuente proponeva appello, con ricorso spedito per posta il 29 settembre 09, criticandone l'errata motivazione ed insistendo per l'accoglimento delle richieste svolte nel merito in primo grado.

Resisteva l'Agenzia, con memoria 20 novembre 09, con la quale eccepiva anche l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.lgs 546/92.

Motivi della decisione

L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ufficio non è fondata. Anche se esposti molto sommariamente, sono sufficientemente chiari e specifici i motivi per i quali il contribuente chiede la riforma della sentenza di primo grado. L'appello del contribuente è però infondato nel merito e deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Sostiene l'appellante che, dallo stesso processo verbale redatto della Guardia di Finanza, risulterebbe che le fatture contestate corrispondevano ad operazioni vere e reali. L'affermazione non corrisponde però a verità. Un attento esame del processo verbale evidenzia che tutte le fatture emesse a carico della contribuente, prese in considerazione dai militari operanti, provenivano da società che svolgevano soltanto la funzione di "cartiera", e non rappresentavano effettive operazioni commerciali. E la relativa prova, contrariamente a quanto afferma l'appellante, si da presunzioni semplici, ma da presunzioni gravi, precise e concordanti, quali l'assoluta inesistenza di organizzazione imprenditoriale in capo alle "cartiere", e le dichiarazioni confessorie rese dai loro amministratori.

I costi rappresentati da quelle fatture, non possono pertanto costituire componenti negativi del reddito, e correttamente sono stati ripresi dall'Ufficio a tassazione.

Il contribuente sostiene inoltre che, in ossequio alle norme generali sui componenti del reddito, contenute nell'art. 75 del testo unico 917/86, l'Agenzia accertatrice, oltre ad escludere i costi ritenuti inesistenti, avrebbe dovuto rettificare in diminuzione anche i

ricavi, per evitare di giungere ad un risultato certamente anomalo, quale quello di determinare il reddito di impresa, in misura pari ad oltre il 50% degli stessi ricavi. La correttezza del procedimento seguito dall'Ufficio è però confermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dai giudici di primo grado. Giurisprudenza che non esclude la facoltà del contribuente di rettificare la propria dichiarazione, anche con riferimento ai componenti positivi. Ma tale facoltà, nel caso specifico, non è mai stata esercitata, né è stata data in altro modo la prova, sicuramente a carico della parte privata, che, unitamente ai numerosi e rilevanti costi fittizi, vi siano stati anche ricavi non effettivamente realizzati. Ed in mancanza di rettifica o di prova del realizzo di un minor giro di affari, il contribuente non può pretendere che l'Ufficio, di propria iniziativa, riduca, in misura che può essere considerata soltanto arbitraria, l'entità dei componenti positivi del reddito.

Le spese di questo grado sono a carico della parte privata soccombente, ex art. 15 del D.lgs 546/92.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'ufficio, liquidate in € 6.000,00 complessivamente, oltre accessori.